



**TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia**

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5858/2021** promossa da:

**ANTONIO** [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

RICORRENTE

contro

**TIM SPA** (C.F. 00488410010), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

Il Giudice dott. Giuseppe Sciscioli,  
lette le note scritte depositate,  
letti gli atti,

**premessò che**

con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 7/10/2021, Antonio [REDACTED] ha chiesto condannarsi la TIM S.p.A. all'esatto adempimento del contratto di somministrazione del servizio di telefonia fissa (linea voce+connettività ad Internet Fibra) stipulato in data 2.7.2021, mediante immediata attivazione della linea telefonica (con fissazione di una somma di danaro ex art. 614bis c.p.c. pari ad € 30 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento giudiziale), nonché al risarcimento dei danni arrecati ovvero alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto e dalla carta di servizi TIM quantificato in complessivi euro 655,20;

TIM S.p.A. ha eccepito in via preliminare l'improponibilità della domanda giudiziale per il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; nel merito ha opposto che il dedotto inadempimento è derivato da una impossibilità tecnica della prestazione a sé non imputabile (ostruzione della tubazione insistente nella proprietà del ricorrente), che i danni lamentati non risultano provati e che il ricorso al rimedio di cui all'art. 614 bis c.p.c. è inammissibile in mancanza del requisito dell'infungibilità della prestazione contrattuale omessa, ben potendo il ricorrente rivolgersi ad altro gestore di telefonia;

**rilevato e considerato che**

l'odierno giudizio è stato ritualmente preceduto dall'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Corecom Puglia, il quale, con provvedimento temporaneo, ha già ordinato (inutilmente) alla resistente l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire l'attivazione della linea telefonica a servizio dell'abitazione del ricorrente;

la causa appare di pronta definizione e soluzione secondo il prescelto rito cognitivo sommario, non necessitando di alcuna attività istruttoria;

è principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa ...” (cfr., tra le tante, Cass. 20/01/2015 n. 826);

nel caso di specie la resistente, a fronte della prova della stipula del contratto di telefonia e della specifica allegazione dell’inadempimento contrattuale, non ha fornito alcuna prova liberatoria della non imputabilità a sé del mancato adempimento, idonea a superare la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 1218 c.c.;

risulta pertanto accertato l’inadempimento imputabile alla società di telefonia, per non aver provveduto all’attivazione del servizio entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 4.2 delle condizioni generali di contratto;

conseguentemente, in mancanza della prova di un evento di forza maggiore o di un fatto del cliente o di un terzo avente un’autonoma efficienza causale rispetto all’inadempimento accertato (cfr. art. 31.2 condizioni generali di contratto), va riconosciuto in favore del ricorrente l’indennizzo previsto dall’art. 31.1 delle condizioni generali di contratto e dall’art. 3.2 della carta dei servizi TIM per l’ipotesi di mancata attivazione del servizio nel termine previsto di 10 giorni, pari ad euro 7,80 per ogni giorno di ritardo, trattandosi di un indennizzo automatico che garantisce all’utente un adeguato ristoro sulla base della semplice constatazione del disservizio, indipendentemente dalla prova specifica del danno subito;

non può valere come fattore ostativo al riconoscimento del predetto indennizzo, od all’emissione dell’invocata condanna ex art. 614 bis, l’omesso cambio di operatore telefonico da parte dell’utente: infatti, l’astratta possibilità, in un regime di libero mercato, di passare ad altro gestore, a condizioni simili o meno, non è una circostanza che può esonerare la resistente dall’adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, non potendosi estendere il dovere di cooperazione gravante sul creditore utente in base ai canoni di ordinaria diligenza e buona fede fino ad imporgli di sostituirsi al debitore nell’adempimento dell’obbligazione;

spetta dunque al ricorrente l’indennizzo contrattuale per complessivi 655,20, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

in difetto di specifica allegazione e di prova dell’ulteriore pregiudizio subito, va invece rigettata la domanda risarcitoria alternativamente proposta;

è infine accoglibile l’accessoria domanda di condanna della resistente ai sensi dell’art. 614bis c.p.c. che, proprio per l’attuazione degli obblighi di fare infungibili (e di non fare), prevede, com’è noto, un rimedio coercitivo indiretto mutuato dalle astreintes francesi e cioè la possibilità per il giudice di fissare, su richiesta di parte, una somma di danaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento;

infatti, in ragione della genericità del riferimento contenuto nella norma ad un “provvedimento di condanna”, anziché ad una sentenza, la misura può essere applicata anche in relazione a provvedimenti aventi forma di ordinanza (come quello di specie), oltre che a quelli di natura interdittale o cautelare;

nel caso in esame, anche tenendo conto dell'atteggiamento dilatorio sinora mostrato dalla resistente, il rimedio anzidetto rappresenta l'unico modo per non privare il creditore di un'efficace tutela, vista l'impossibilità di avvalersi della tecnica surrogatoria propria dell'esecuzione forzata;

sotto il profilo del quantum, valutati i criteri normativamente previsti dall'art. 614bis co. 2 c.p.c. e tenuto conto della non rilevante entità del credito dell'istante, ma anche dei riflessi non patrimoniali della prestazione rimasta inadempita e della pervicacia sinora mostrata dall'obbligata (che è rimasta inadempiente nonostante l'ordine di attivazione impartito dal Corecom), la somma dovuta da quest'ultima per ogni giorno di ritardo - da calcolarsi a partire dalla data di notifica della presente ordinanza - può essere quantificata in € 20 al giorno;  
le spese di lite devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 10/03/2014 n. 55;

### **P.Q.M.**

accoglie il per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente alla immediata riattivazione del servizio di telefonia fissa + connettività internet Fibra a servizio dell'abitazione del ricorrente;

condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di un indennizzo pari a complessivi € 655,20, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

fissa in € 20 la somma dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine sopra emesso, ritardo da calcolarsi a partire dalla notifica della presente ordinanza e sino all'effettiva riattivazione del servizio;

condanna altresì la TIM S.p.A. a rimborsare al ricorrente le spese di lite, da distrarsi disgiuntamente in favore dei suoi procuratori antistatari, liquidandole in € 145,50 per esborsi ed € 440,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;

Si comunichi.

Foggia, 22.6.22

Il Giudice  
dott. Giuseppe Sciscioli